



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che **l'Associazione Cooperazione e Confronto onlus**, di seguito per brevità denominata **l'Associazione**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Ettore Cannavera e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'Associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore sociale, e che ha sede in Serdiana, località S'Otta snc tel.070/743926 – 070/742430 fax 070/743926, e mail comunitalacollina@tiscali.it Pec comunitalacollina@legalmail.it, sito www.comunitalacollina.org specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività agricola e culturale;
- Ogni altra attività di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione

Precisa inoltre che **L'Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Associazione, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 10 soggetti** nell'arco dell'anno, **individua nel sig. Massimo Murgioni** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **L'Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'Associazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **all'Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **dell'Associazione** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Associazione**.

Art.8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **l'Associazione**.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.


Cagliari, 2 marzo 2017

Il Presidente dell'Associazione
Cooperazione e Confronto onlus


Ettore Cannavera



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Il Dirigente dell'U.I.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Scheda riassuntiva della Associazione Cooperazione e Confronto di Serdiana

Ubicazione sede legale	Serdiana Località S'Otta snc
Tel	070/743926; 070/742430
N. fax	070/743926
E mail	comunitalacollina@tiscali.it
Pec	comunitalacollina@legalmail.it
Sito	www.comunitalacollina.org
Presidente	Don Ettore Cannavera
Tutor	Massimo Murgioni
Convenzione LPU sottoscritta	02/03/2017
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settore in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	Attività agricola e culturale; Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none">• 2 contemporaneamente• 10 nell'arco di un anno

Alla c. a.
Dott.ssa Silvia Madeddu
Referente
Interdistrettuale LPU
UIEPE Cagliari – Area
IV

OGGETTO: Ricognizione Convenzione LPU

Gentile Dottoressa,

in risposta alla sua mail del 24/07/2023 comunichiamo quanto segue.

La "Comunità La Collina" ha in essere, ad oggi, un'unica convenzione.

La versione del 2012 che cita "Comunità" come soggetto, è stata variata nel 2017 e la ragione sociale "Comunità" è stata sostituita con "Associazione Cooperazione e Confronto ODV".

Tra la prima e la seconda è variato, inoltre, il numero delle persone che possono usufruire del Lavoro di Pubblica Utilità.

Da uno si è passati a due e da sei annui totali si è passati a dieci.

Inoltre, si variò (art. 3), la nomina del coordinatore che passò da Ettore Cannavera a Massimo Murgioni.

Pertanto, la versione del 2017 rimane ad oggi l'unica in essere.

Come da precedente richiesta telefonica, andiamo a comunicarvi una ulteriore variazione.

La persona citata nell'art. 3 come figura di coordinatore è variata dal Sig. Murgioni Massimo al Sig. Simone Cabboi.

Cogliamo l'occasione per richiedere, qualora fosse possibile, una ulteriore variazione.

In diversi periodi dell'anno (periodo di vendemmia o di raccolta olive) ci siamo resi conto di poter accogliere un numero di persone maggiore rispetto a quanto citato in convenzione.

Chiediamo quindi di apportare la seguente variazione.

Da due soggetti in contemporanea passare a 4 e da 10 soggetti nell'arco dell'anno passare a 20.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di risposta.

Cordiali saluti

Responsabile Associazione Cooperazione e Confronto

Don Ettore Cannavera

Visto
Cognome
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



Ettore Cannavera

Cooperazione
e Confronto ODV

Località S'Otta snc
09040 Serdiana/SU
T. 070 742430 / 070 743923
comunitelacollina.org

REA CA-279128
Iva 02430710927
Codice Fiscale
92070000929

Codice univoco SU9YNJA
Registro Generale
Volontariato n. 317
cooperazioneconfronto.onlus@legalmail.it

Presidente Tribunale Cagliari

Da: COMUNITALACOLLINA <comunitacollina@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 12:41
A: presidente.tribunale.cagliari; prot.uepe.cagliari; cristina.desogus@giustizia.it
Oggetto: RICOGNIZIONE CONVENZIONE LPU
Allegati: RICOGNIZIONE LPU.pdf

Buongiorno, si allega documento.

Cordiali saluti
Simone Cabboi

--

Alla c. a.
Dott.ssa Silvia Madeddu
Referente
Interdistrettuale LPU
UIEPE Cagliari – Area
IV

OGGETTO: Ricognizione Convenzione LPU

Gentile Dottoressa,
in risposta alla sua mail del 24/07/2023 comunichiamo quanto segue.

La "Comunità La Collina" ha in essere, ad oggi, un'unica convenzione.

La versione del 2012 che cita "Comunità" come soggetto, è stata variata nel 2017 e la ragione sociale "Comunità" è stata sostituita con "Associazione Cooperazione e Confronto ODV".

Tra la prima e la seconda è variato, inoltre, il numero delle persone che possono usufruire del Lavoro di Pubblica Utilità.

Da uno si è passati a due e da sei annui totali si è passati a dieci.

Inoltre, si variò (art. 3), la nomina del coordinatore che passò da Ettore Cannavera a Massimo Murgioni.

Pertanto, la versione del 2017 rimane ad oggi l'unica in essere.

Come da precedente richiesta telefonica, andiamo a comunicarvi una ulteriore variazione.

La persona citata nell'art. 3 come figura di coordinatore è variata dal Sig. Murgioni Massimo al Sig. Simone Cabboi.

Cogliamo l'occasione per richiedere, qualora fosse possibile, una ulteriore variazione.

In diversi periodi dell'anno (periodo di vendemmia o di raccolta olive) ci siamo resi conto di poter accogliere un numero di persone maggiore rispetto a quanto citato in convenzione.

Chiediamo quindi di apportare la seguente variazione.

Da due soggetti in contemporanea passare a 4 e da 10 soggetti nell'arco dell'anno passare a 20.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di risposta.

Cordiali saluti

Responsabile Associazione Cooperazione e Confronto

Don Ettore Cannavera

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Cooperazione
e Confronto ODV

Località S'Otta snc
09040 Serdiana/SU
T. 070 742430 / 070 743923
comunitalacollina.org



REA CA-279128
Iva 02430710927
Codice Fiscale
92070000929

Codice univoco SU9YNJA
Registro Generale
Volontariato n. 317
cooperazioneconfronto.onlus@legalmail.it